



Comune di Ozzano dell'Emilia

Provincia di Bologna

UFFICIO TECNICO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

- Allegato alla delibera del Consiglio Comunale nr. 5 del 29 gennaio 1998
- Modificato con delibera C.C. 38 del 22 aprile 1999

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	Art. 22 - Espurgo dei pozzetti stradali
Art. 1 – Oggetto	Art. 23 - Asporto degli scarichi abusivi
Art. 2 - Definizioni	Art. 24 - Rifiuti da attività edilizia
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti	Art. 25 - Aree private, pulizia privata
Art. 4 - Principi Generali	Art. 26 - Rifiuti organici provenienti da deiezioni di cani
Art. 5 - Attività di competenza del Comune	
Art. 6 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali e pericolosi	TITOLO V - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
Art. 7 - Obblighi dei produttori ed utilizzatori di imballaggi	Art. 27 - Il riconoscimento e l'autorizzazione
Art. 8 - Raccolta degli imballaggi e di beni durevoli da parte della Amministrazione Pubblica	Art. 28 - Principi gestionali e requisiti
TITOLO II - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI	Art. 29 - Condizioni operative
Art. 9 - Definizione della zona di raccolta	TITOLO VI -DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI
Art. 10 - Conferimento	Art. 30 - Obblighi per i produttori dei rifiuti urbani e assimilanti
Art. 11 - Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata	Art. 31 - Incentivi
Art. 12 - Trasporto	Art. 32 - Norme di comportamento. Divieti
Art. 13 - Recupero e trattamento	Art. 33 – Controlli
TITOLO III - NORME RELATIVE AI RIFIUTI PERICOLOSI	Art. 34 – Sanzioni
Art. 14 - Conferimento e smaltimento	Art. 35 – Informazione – adozione logo Regionale
Art. 15 - Obbligo di conferimento dei detentori	Allegato A: sanzioni amministrative
TITOLO IV -NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	
Art. 16 - Definizione	
Art. 17 - Raccolta, spazzamento e trattamento	
Art. 18 - Contenitori portarifiuti	
Art. 19 - Pulizia dei Mercati	
Art. 20 - Aree occupate da esercizi pubblici	
Art. 21 - Carico e scarico di merci e materiali	

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e Finalità

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina per lo smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi nel territorio comunale e le raccolte differenziate, relativamente alle seguenti fasi:

- a) *conferimento*;
- b) *raccolta*;
- c) *spazzamento*;
- d) *stoccaggio provvisorio*;
- e) *raccolta differenziata*;
- f) *trasporto*;
- g) *trattamento di trasformazione*;
- h) *trattamento finale*;

come previsto dalla normativa vigente: Decreto Legislativo 5/2/97, n. 22, L.R. n°27 del 12/7/94 e successive modificazioni o norme integrative.

La finalità del Regolamento è quella di affermare e rendere operativo il principio della obbligatorietà della raccolta differenziata dei rifiuti, così come previsto dalle suddette normative.

Art 2 - Definizioni

1- Nel presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) *raccolta differenziata*: l'insieme delle operazioni atte a selezionare già nella fase di raccolta, dai rifiuti urbani e speciali, le frazioni merceologiche dalle quali si possono recuperare materiali od energia, ovvero che debbono essere ridotte volumetricamente o bonificate in modo da favorirne le operazioni di stoccaggio definitivo in condizioni di sicurezza;

b) *conferimento*: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnare i materiali della raccolta differenziata ai servizi di raccolta.

c) *raccolta*: le operazioni di prelievo e trasporto ai centri di collettamento (piattaforme ecologiche), compiute da appositi servizi pubblici o privati, dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata; le operazioni di raccolta potranno riguardare i materiali delle stazioni ecologiche (di base ed attrezzate), ovvero, per talune frazioni, i materiali che sono stati prelevati a domicilio previo appuntamento;

d) *raccolta itinerante*: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi eseguita periodicamente in luoghi pubblici prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;

e) *stazioni ecologiche di base*: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;

f) *stazioni ecologiche attrezzate*: aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;

g) piattaforme ecologiche: impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo;

h) frazione umida: i materiali putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati;

i) frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è d'interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;

l) rifiuti speciali recuperabili: s'intendono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;

m) rendiconto annuale della raccolta differenziata: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi (tipologie di materiali), economici e contenente riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati in:

A - URBANI, che comprendono:

A.1 i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

A.2 i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla

lettera A.1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) Decreto Legislativo 22/97;

A.3 i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

A.4 i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

A.5 i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

A.6 i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;

B - SPECIALI, che comprendono:

B.1 i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

B.2 i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

B.3 i rifiuti da lavorazioni industriali;

B.4 i rifiuti da lavorazioni artigianali;

B.5 i rifiuti da attività commerciali;

B.6 i rifiuti da attività di servizio;

B.7 i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

B.8 i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

B.9 i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

B.10 i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

C - PERICOLOSI, che comprendono i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del Decreto Legislativo 22/97.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento i rifiuti indicati all'art. 8 del Decreto Legislativo 22/97.

Art. 4 - Principi generali

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) per tutti i rifiuti urbani come specificati all'art. 3) del presente regolamento deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali od energia, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dall'art. 24 del Decreto Legislativo 22/97.

Art. 5 - Attività di competenza del Comune

Il Comune effettua in regime di privativa, nelle forme di cui alla legge 8/6/90 n. 142, le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

a) tutti i rifiuti urbani come specificati nel presente regolamento;

b) i rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani la cui produzione annua non superi i 20 kg/mq. ovvero gli 0,2 mc./mq., riferita alla superficie specificamente destinata a tali attività, ma che abbiano caratteristiche di cui al paragrafo 1.1.1. della delibera 27/7/1984 del Comitato Interministeriale, nonché i rifiuti costituiti da potature di alberi, falciature, ecc. derivanti da giardinaggio, qualora la superficie coltivata non superi di 3 volte la superficie soggetta a tariffa. Tale raccolta specifica dovrà essere appositamente convenzionata con l'Amministrazione comunale o con l'Azienda Concessionaria dei servizi, sulla base di tariffe approvate e aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio, ponendo a carico del produttore gli eventuali oneri residui derivanti dall'insieme delle operazioni compiute, detratti i benefici derivanti dalla eventuale vendita o riciclaggio dei materiali raccolti.

I rifiuti speciali di cui sopra possono essere conferiti dai produttori alle stazioni ecologiche attrezzate, secondo le modalità previste dal Regolamento di gestione della stazione ecologica, previo pagamento degli oneri stabiliti ed esposti all'interno.

Il Regolamento attuativo del Decreto Legislativo 22/97, di istituzione della *tariffa* (art. 49) per la gestione dei rifiuti urbani, dovrà riportare le tariffe per il ritiro di ciascun materiale delle tipologie di rifiuti speciali recuperabili, sia nel caso che essi vengano conferiti ai servizi di raccolta, sia nel caso che vengano conferiti alle stazioni ecologiche attrezzate.

Per i rifiuti di cui al capo b) sono esclusi gli imballaggi che sono a carico del produttore per i quali si prevede un sistema organizzato o di recupero diretto o tramite i Consorzi obbligatori come successivamente specificato all'art. 7.

Art. 6 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali e pericolosi

I produttori dei rifiuti speciali (con esclusione di quelli all'art. 5 punto b) e dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilabili e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel Decreto Legislativo 22/97 ed integrazioni, nonché alle disposizioni Regionali e Provinciali.

Art. 7 - Obblighi dei produttori ed utilizzatori di imballaggi

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si rimanda la specifica definizione del tipo di rifiuti e delle fasi attuative di recupero e riciclo a quanto descritto nell'art. 35 del Decreto Legislativo 22/97.

I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti da imballaggio primario, secondario e terziario (qualora non provveda la pubblica Amministrazione nei limiti fissati all'art. 8), su superfici private, mediante organizzazione autonoma o adesione ad uno dei Consorzi di cui all'art. 40 del Decreto Legislativo 22/97, secondo le modalità previste e descritte nel Decreto medesimo Titolo II – “Gestione degli imballaggi”.

Art. 8 - Raccolta degli imballaggi e di beni durevoli da parte della Amministrazione Pubblica

Il Comune provvede alla raccolta differenziata degli imballaggi primari e può provvedere alla raccolta dei secondari e terziari o mediante raccolte a domicilio o mediante stoccaggio provvisorio presso il Centro di raccolta - Stazione Ecologica - di via dello Sport n. 30, e partecipa al Consorzio Nazionale Imballaggi CONAI per le successive fasi di recupero e riciclo del rifiuto, nonché della campagna di informazione ai fini dell'attuazione del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio.

Il Comune provvede alla raccolta differenziata dei beni durevoli per uso domestico, che non sono raccolti direttamente dal produttore, e che hanno esaurito la loro durata operativa come: frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria, ecc. o mediante raccolte a domicilio o mediante stoccaggio provvisorio presso il Centro di raccolta - Stazione Ecologica - di via dello Sport n. 30, secondo le modalità individuate nell'art. 44 del Decreto Legislativo 22/97.

TITOLO II NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

Art. 9 - Definizione della zona di raccolta

Ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni, la zona del territorio comunale di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati é stabilita entro i limiti indicati da apposito atto amministrativo;

Il servizio è, inoltre, esteso alle zone con insediamenti sparsi così come indicato nel suddetto atto amministrativo.

L'area di raccolta potrà essere estesa, per casi comprovati ed esigenze extra di raccolta di rifiuti accatastati o abbandonati, per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutta la fase della gestione dei rifiuti urbani.

La frequenza delle raccolte e le relative modalità di svolgimento del servizio sono demandate al programma operativo specificato nel Contratto di gestione della nettezza urbana a cura della Ditta che svolge, per conto dell'Amministrazione, il servizio.

Art. 10 - Conferimento

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase secondo la quale i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore del servizio stesso.

I rifiuti solidi urbani interni, beni durevoli ingombranti o non ingombranti, ed assimilabili ai rifiuti urbani da conferire al servizio sono accumulabili a cura del produttore dei rifiuti stessi e conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusioni maleodoranti e successivamente conferiti al servizio di raccolta con le modalità e nei luoghi prescritti dalla gestione del servizio.

Art. 11 - Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata

1 - Il conferimento dei materiali della raccolta differenziata deve avvenire ad opera del produttore negli appositi contenitori, collocati in stazioni ecologiche, provvisti dal Comune o per esso da azienda concessionaria; il conferimento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità, tempi e norme di comportamento che saranno richiamate nella tabella apposta nella stazione.

2 - I seguenti rifiuti urbani e assimilati potranno essere conferiti senza alcun onere da parte dei produttori:

a)- carta , vetro, plastica, alluminio, pile, raccolti in separati contenitori; tali contenitori saranno designati da apposita dicitura e raggruppati in stazioni ecologiche di base a cui si potrà accedere in qualsiasi momento;

b)- verde da giardini (sfalci e potature), frazione umida, rifiuti ingombranti di origine domestica, metalli, prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi", portati alle stazioni ecologiche attrezzate, nel rispetto degli orari di esercizio al pubblico e delle modalità riportate nel regolamento interno della stazione;

c)- farmaci scaduti raccolti negli appositi contenitori ubicati all'interno delle farmacie negli orari di esercizio al pubblico.

3 - A parziale sostituzione o integrazione delle modalità previste al comma 2, i seguenti rifiuti potranno essere così conferiti:

a)- rifiuti secchi (carta , plastica, alluminio), saranno posti ai limiti della proprietà nelle confezioni e nei tempi stabiliti dai servizi di raccolta;

b)- rifiuti ingombranti di origine domestica saranno posti ai limiti della proprietà secondo le modalità e i tempi stabiliti dal servizio di raccolta;

4 - I seguenti rifiuti speciali di origine produttiva potranno essere conferiti alle stazioni ecologiche appositamente attrezzate per ricevere tali materiali, rispettando le modalità di conferimento e previo pagamento dei corrispettivi oneri tariffari:

a) imballaggi (cartone, legno, plastica, metalli), elettrodomestici, pneumatici, batterie auto, olii esausti, contenitori vuoti di fitofarmaci, di fertilizzanti, teli per pacciamatura usati in

agricoltura, lampade esauste, contenitori di prodotti etichettati “T” e/o “F” e/o “T+” e/o “C” e/o “Xn” e/o “Xi”.

Gli orari di apertura agli utenti delle stazioni ecologiche attrezzate, verranno individuate con apposito Regolamento che ne individuerà le fasi attuative, con indicazione di:

a) le norme e le tariffe per il conferimento di rifiuti speciali alle stazioni ecologiche attrezzate;

b) le norme di comportamento del personale addetto ai servizi di raccolta domiciliare e di custodia delle stazioni ecologiche attrezzate.

Art. 12 - Trasporto

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche o stato di conversazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali dell’art. 4 del presente regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall’Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione ,ecc.).

Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario identificativo del tipo di rifiuto.

Art. 13 - Recupero e trattamento

Nel recupero e trattamento sono comprese tutte quelle operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, l’autosmaltimento, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l’inocuizzazione compreso l’incenerimento o in ultima ipotesi, qualora non sia possibile nessuna di tali operazioni di riconversione del rifiuto, il deposito nel suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato.

Il recupero o trattamento deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 22/97, artt. 32-33.

TITOLO III NORME RELATIVE AI RIFIUTI PERICOLOSI

Art. 14 - Conferimento e smaltimento

I rifiuti pericolosi, rientranti nell’elenco di cui allegato D del Decreto Legislativo 22/97, sono oggetti di conferimento separato presso la stazione ecologica attrezzata annessa all’autorimessa comunale di via dello Sport n. 30, in appositi contenitori efficienti, etichettati ed imballati (ai sensi del Decreto Legislativo 52 del 3/2/97 - art. 19 e seguenti), tendenti ad evitare conseguenti inquinamenti e miscele con i rifiuti urbani ordinari.

Presso detta stazione ecologica verrà tenuto un registro di carico e scarico, vidimato dall’Ufficio del Registro, dove saranno indicate le operazioni di entrata-conferimento ed uscita - raccolta e smaltimento del rifiuto presso gli impianti autorizzati di recupero e trattamento.

Art. 15 - Obbligo di conferimento dei detentori

E’ fatto obbligo della consegna degli accumulatori al piombo (batterie di autoveicoli) da parte di chiunque ne faccia commercio o li detenga, e a conferirli, o a proprie spese presso le Ditte

autorizzate dal Consorzio Obbligatorio per il conferimento di tali rifiuti, o presso il pubblico servizio di raccolta nei contenitori posti presso la stazione ecologica di via dello Sport. n. 30.

Le sostanze infiammabili (oli minerali esausti provenienti dalla Officina-autorimessa comunale) e/o tossiche ed i relativi contenitori etichettati con simboli "T" o "F" devono essere oggetto di un conferimento separato da parte di tutti coloro che ne facciano commercio, dalle utenze artigianali, agricole e di servizio o che li usano abitualmente e da parte dei privati che si disfano di tali sostanze; questi rifiuti poi verranno conferiti presso la stazione ecologica suddetta.

Per il loro conferimento separato verrà stabilita apposita tariffa dal Regolamento di gestione della Stazione Ecologica attrezzata di via dello Sport n. 30.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 16 - Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi e simili.

Art. 17 - Raccolta, spazzamento e trattamento

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene svolto dall'Azienda che ha in gestione i servizi, entro le aree dei centri urbani del territorio comunale, compreso le frazioni e le zone industriali-artigianali, come da piano operativo del servizio dove sono indicate le frequenze e le modalità del servizio di spazzamento.

Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei fiumi e simili, nonché delle scarpate ferroviarie, autostradali, stradali nell'ambito del territorio comunale, è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

Art. 18 - Contenitori portarifiuti

Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico la gestione del servizio potrà installare nei vari punti ove sarà ritenuto necessario, appositi contenitori.

Art. 19 - Pulizia dei Mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono provvedere alla pulizia del suolo occupato e di tutto l'ambiente immediatamente circostante i rispettivi posteggi, mantenendo in particolare l'ambiente stesso sgombro da rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla specifica attività.

E' comunque inteso che i rifiuti testè accumulati, in relazione alla loro tipologia, saranno conferiti negli appositi contenitori della raccolta ordinaria o differenziata gestiti dal servizio di raccolta stessa.

Art. 20 - Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi pubblici su area pubblica o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita.

Art. 21 - Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, utilizzando aree pubbliche o di uso pubblico di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie pubblica utilizzata.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia é effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spese sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché la rilevazione del procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e del regolamento.

Art. 22 - Espurgo dei pozzetti stradali

Il servizio comunale di autospurgo provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti all'interno delle caditoie o pozzetti di raccolta delle acque piovane.

Art. 23 - Asporto degli scarichi abusivi

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti al controllo ed accertamento delle violazioni al presente Regolamento o norme di legge, effettuano indagini anche raccogliendo eventuali reperti, al fine di risalire all'identità del responsabile il quale é tenuto, fermo restando le sanzioni previste, a provvedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti a proprie spese.

In caso di inadempienza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, si provvederà alla rimozione dei rifiuti tramite gli addetti del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti con spese a carico degli inadempienti.

Art. 24 - Rifiuti da attività edilizia

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, é tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino compromesse da tale attività, con sversamento di rifiuti, ed in ogni caso a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Sono considerati rifiuti speciali inerti:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- i materiali ceramici rotti;
- i materiali pietrosi da costruzione.

I produttori devono conferirli nelle discariche autorizzate oppure possono utilizzarli per costruzioni o come materiale di ricoprimento; essi possono inoltre essere conferiti presso la stazione ecologica attrezzata.

Art. 25 - Aree private, pulizia privata

I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte privata non di uso pubblico, i terreni non edificati, devono essere tenuti liberi da materiali di scarto o da altri rifiuti, anche abbandonati da terzi. La loro pulizia spetta ai rispettivi proprietari.

Art. 26 - Rifiuti organici provenienti da deiezioni di cani

I proprietari di cani o di altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compreso le aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino al di fuori degli spazi appositamente destinati. Al di fuori di tali aree è fatto comunque obbligo al proprietario del cane o di altri animali, di provvedere alla rimozione delle deiezioni.

TITOLO V ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art. 27 - Il riconoscimento e l'autorizzazione

1 - Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli offerti dalle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

2 - Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma 1, concordino con il Comune, territorialmente competente, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

3 - A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

Art. 28 - Principi gestionali e requisiti

1 - I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:- arrecare il minimo intralcio alla circolazione- evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico- osservare le vigenti norme di sicurezza, valide per i lavoratori e per tutti gli operatori anche se volontari- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

2 - Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.

3 - Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio, adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

4 - Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei materiali.

Art. 29 - Condizioni operative

1 - Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:- frazione secca (carta, cartone, plastica)- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi- alluminio in forma di lattine per liquidi- metalli - rifiuti ingombranti di origine domestica si fa espresso divieto di raccolta di:- frazione umida dei rifiuti urbani- verde da giardino- rifiuti urbani pericolosi- rifiuti speciali assimilati- oli e batterie auto.

2 - Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

3 - Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

4 - Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

TITOLO VI DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI

Art. 30 - Obblighi per i produttori dei rifiuti urbani e assimilanti

I cittadini che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, hanno l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento Comunale (modalità di conferimento) e nella misura delle loro concrete possibilità; non vengono fissati, per i cittadini utenti, dei limiti quantitativi di materiale (per ciascuna frazione oggetto di raccolta differenziata), da conferire ai servizi di raccolta; gli utenti vengono, tuttavia, invitati a contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 31 – Incentivi

Il regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prevederà forme di incentivazione agli utenti, associazioni, aziende che si siano particolarmente distinte nel favorire l'iniziativa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati; ovvero che abbiano contribuito al raggiungimento degli obiettivi prefissati:*a) attestati di benemerenzza: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;b) premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzare dell'iniziativa;c) sgravi sulla tassa rifiuti: commisurati al beneficio effettivo, per il Comune, ottenuto dalla raccolta differenziata.*

Art. 32 - Norme di comportamento. Divieti

Il comportamento degli utenti nel corretto utilizzo delle attrezzature messe a loro disposizione per la raccolta differenziata; deve attenersi alle seguenti disposizioni:

a) per le isole ecologiche di base con vari contenitori adibiti alla raccolta differenziata si fa:

- divieto di muovere i contenitori dalla loro sede*
- divieto di introdurre nei contenitori materiali difforni da quelli espressamente indicati*
- divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori*
- divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti*

b) per la stazioni ecologiche attrezzate (la cui principale é posta presso l'area annessa al magazzino comunale di via dello Sport n. 30) si fa:

- divieto di accedere alla stazione fuori dagli orari di esercizio agli utenti
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione
- divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso
- divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione
- obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione e di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal custode.

c) per le raccolte domiciliari si fa:

- divieto di esporre materiali difforni da quelli prescritti
- obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento
- obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi degli ingombranti.

d) per le norme di comportamento di carattere generale, si fa:

- divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
- divieto di spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati;
- divieto di conferimento di rifiuti pericolosi al servizio pubblico di gestione dei rifiuti (all. A Decreto Legislativo 22/97), diversi da quelli previsti dal Tit. III del presente Regolamento, per le utenze domestiche;
- divieto di conferimento di rifiuti speciali nonché assimilabili agli urbani ed imballaggi al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, senza avere stipulato apposita convenzione e secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
- divieto di conferimento al servizio pubblico di gestione dei rifiuti di rifiuti ospedalieri, sanitari, veicoli a motore non assimilati ai rifiuti urbani.
- divieto, specie nelle zone di campagna, di interrimento di qualunque tipo di rifiuti, che non siano trasformabili in compost;
- divieto, specie nelle zone di campagna, di incenerimento dei rifiuti, fatti salvi quelli di origine vegetale derivanti dalla normale attività agricola e con le modalità previste dalla vigente normativa;
- divieto generale di abbandono di qualunque tipo di rifiuto.

Art. 33 - Controlli

Ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 22/97 la Provincia é preposta al controllo dello smaltimento dei rifiuti e per suo conto l'A.R.P.A. del Distretto locale.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, delle Guardie Ecologiche Provinciali, delle Guardie di Parco, del Corpo Forestale dello Stato, volontari locali, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi dell'A.R.P.A. o dell'Igiene Pubblica dell'Azienda USL.

Art. 34 - Sanzioni

Fermo restando quanto previsto dal Titolo V del Decreto Legislativo 22/97, le contravvenzioni al presente regolamento, ove non ricorrano illeciti perseguibili penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative previste nell'allegato B "Sanzioni", facente parte integrante del presente Regolamento, e comunque, nel caso di abbandono, deposito di rifiuti o immissione in acque superficiali o sotterranee sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 200.000 (duecentomila) a Lire 1.200.000 (unmilione duecentomila).

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689..

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali previste dal Decreto Legislativo 22/97 (art. 14 comma 3, art. 9 od altro); si applicano le sanzioni penali previste all'art. 50 comma del citato Decreto.

E' fatta altresì salva l'applicazione della normativa di cui agli articoli da 106 a 110 del R.D. 3/3/1934, n. 383.

Le sanzioni debbono essere notificate ai trasgressori dagli addetti alla vigilanza del territorio comunale; se compiute all'interno delle stazioni ecologiche attrezzate, possono essere segnalate dal personale di custodia agli addetti alla vigilanza.

Comportano il deferimento all'autorità giudiziaria i casi di danneggiamento intenzionale (doloso) delle attrezzature della raccolta differenziata.

Art. 35 – INFORMAZIONE - Adozione logo Regionale – Simbolo delle Raccolte differenziate

Tutte le attività di raccolta differenziata dei rifiuti, ovvero: i contenitori adibiti alle raccolte differenziate, le isole ecologiche di base con vari contenitori adibiti alla raccolta differenziata, la stazione ecologica attrezzata, le raccolte domiciliari, ecc., verranno segnalate con apposita segnaletica, posta sui contenitori, oppure verticale, con adozione del LOGO Regionale come individuato, dall'allegato 2 della deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 1995, n. 3906.

Il Comune provvederà ad inviare tutte le informazioni richieste alla Regione, Provincia, ecc., sulle modalità di gestione delle raccolte differenziate e sugli standards percentuali quantitativi ottimali, raggiunti, di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, come individuati dall'art. 24 del Dec.Legvo 22/97.

Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e la cittadinanza, il Comune provvederà a dare ampia divulgazione alle iniziative di raccolta differenziata.

In particolare saranno predisposti e diffusi opuscoli contenenti le più ampie informazioni sull'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, con particolare riguardo a:

- materiale da conferire e modalità di conferimento;
- ubicazione delle stazioni ecologiche di base;
- ubicazione ed orari di esercizio al pubblico delle stazioni ecologiche attrezzate;
- modalità degli appuntamenti per le eventuali raccolte itineranti;
- modalità per le eventuali raccolte domiciliari;
- premi ed incentivi, sconti tariffari, per chi contribuisce al buon esito dell'iniziativa;
- risultati delle raccolte differenziate.

Allegato “A” al “Regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti” (Consiglio Comunale nr. 5/1998)

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articoli violati	Violazione	sanzione in lire
	<i>a) Per le isole ecologiche di base con vari contenitori adibiti alla raccolta differenziata:</i>	
32	- divieto di muovere i contenitori dalla loro sede	Da 100.000 a 200.000
32	- divieto di introdurre nei contenitori materiali difforni da quelli espressamente indicati	Da 150.000 a 300.000
32	- divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori	Da 150.000 a 300.000
32	- divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti	50.000
	<i>- per le stazioni ecologiche attrezzate si fa</i>	
32	<i>b) obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione</i>	Da 100.000 a 200.000
32	- divieto di accedere alla stazione fuori dagli orari di esercizio agli utenti	Da 250.000 a 500.000
32	- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione	Da 100.000 a 200.000
32	- divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso	Da 150.00 a 300.000
32	- divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione	Da 150.000 a 300.000
32	- obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione e di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal custode.	Da 100.000 a 200.000
32	<i>c) per le raccolte domiciliari si fa</i>	
32	- divieto di esporre materiali difforni da quelli prescritti	50.000
32	- obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento	Da 50.000 a 100.000
32	- obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi degli ingombranti.	50.000
32	<i>d) per le norme di comportamento di carattere generale, si fa:</i>	

32	<i>- divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;</i>	da 200.000 a 500.000
32	<i>- divieto di conferimento di rifiuti pericolosi al servizio pubblico di gestione dei rifiuti (all. A Decreto Legislativo 22/97), diversi da quelli previsti dal Tit. III del presente Regolamento, per le utenze domestiche;</i>	da 500.000 a 1.000.000 a seconda della gravità
32 - 5 - 6 - 7	<i>- divieto di conferimento di rifiuti speciali nonché assimilabili agli urbani ed imballaggi al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, senza avere stipulato apposita convenzione e secondo quanto previsto dal presente Regolamento;</i>	da 250.000 a 500.000
32	<i>- divieto di conferimento al servizio pubblico di gestione dei rifiuti di rifiuti ospedalieri, sanitari, veicoli a motore non assimilati ai rifiuti urbani.</i>	da 500.000 a 1.000.000 a seconda della gravità
19	<i>- pulizia dei mercati</i>	Da 50.000 a 100.000
20 - 21	<i>- abbandono di rifiuti durante operazioni di carico e scarico, pulizia aree occupate da esercizi pubblici</i>	Da 50.000 a 100.000
24	<i>attività dei cantieri e deposito rifiuti inerti</i>	Da 100.000 a 200.000
26	<i>Imbrattamento di aree pubbliche da parte di animali</i>	50.000
34	<i>- abbandono di rifiuti in genere su scarpate stradali, rive dei corsi d'acqua, ecc.</i>	da 200.000 a 1.200.000 a seconda della gravità
25	<i>pulizia aree private non edificate</i>	Da 100.000 a 200.000
32	<i>Divieto, specie nelle zone di campagna di interrimento di qualunque tipo di rifiuto che non siano trasformati in compost</i>	Da 150.000 a 300.000
32	<i>Divieto, specie nelle zone di campagna, di incenerimento dei rifiuti, fatti salvi quelli di origine vegetale derivanti dalla normale attività agricola e con le modalità previste dalla vigente normativa;</i>	Da 150.000 a 300.000
32	<i>Divieto generale di abbandono di qualunque tipo di rifiuto</i>	Da 200.000 a 1.200.000